

R.G. N. 9685/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE NONA CIVILE

IL TRIBUNALE DI TORINO

Composto da:

DOTT.SSA	MICHELA TAMAGNONE	PRESIDENTE
DOTT.	MARCO F.G. BATTIGLIA	GIUDICE REL.
DOTT.SSA	TIZIANA DE FAZIO	GIUDICE

letti gli atti del procedimento in epigrafe

promosso da:

[REDACTED] NATO A
[REDACTED]

rappresentato e difeso dall'Avv. CHIDINI LORENZO

RICORRENTE

nei confronti del

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI NOVARA**

RESISTENTE NON COSTITUITO

Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

AVENTE AD OGGETTO:

Impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara, emesso in data 23.2.2018, notificato in data 6.4.2018

riunito nella Camera di Consiglio in data 19.9.2018 ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi degli ex artt. 35 e 35 bis (“*Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale*”) del **Decr. Legsl. n. 25 del 28.1.2008**, **quest'ultimo introdotto dal Decr. Leg. n. 13 del 17.2.2017, convertito nella L. n. 46 del 13.4.2017** (“*Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché contrasto dell'immigrazione illegale*”) e **737 e ss. c.p.c.**;



Premesse in fatto e motivi della decisione

I. Il ricorso

Con provvedimento in data 23.2.2018 (notificato in data 6.4.2018) la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Novara ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria.

Il ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione con atto depositato in data 02/05/2018, contestando la valutazione della Commissione e chiedendo al Tribunale di riconoscere a suo favore lo status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria, sulla base dei motivi meglio indicati in ricorso.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.

II. Il racconto del richiedente e la valutazione della sua credibilità ai fini del rischio di persecuzione o di danno grave.

1

2

Ciò premesso e ricordato, nel caso di specie, si ritiene che, conformemente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente non sia adeguatamente articolato e preciso e che quindi il ricorrente non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per



circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

In definitiva, sulla scorta di quanto sopra, il Richiedente non può ritenersi attendibile.

III. Dalla accertata non credibilità del Ricorrente deriva come prima conseguenza che difetta qualsiasi prova della sussistenza sussistano dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato: infatti, nessun elemento probatorio è stato fornito dal Ricorrente per dimostrare di essere vittima di possibili atti di persecuzione per ragioni riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

Ma anche laddove si volesse ritenere credibile la vicenda narrata dal Richiedente, questa, comunque, presenterebbe, infatti, caratteri meramente interprivatistici, e, come tali, privi della rilevanza pubblicistica ex art 5 d.lgs 251/07, secondo cui: “Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo Stato;



b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”.

Pertanto, non può riconoscersi al Richiedente lo status di rifugiato.

IV. Quanto ora motivato per respingere l’istanza del Richiedente diretta ad ottenere lo status di rifugiato è idoneo anche giustificare la reiezione della di lui domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui all’art. 14, lettere **a) e b)** del d.lgs. 2007 n. 251 (condanna alla pena di morte ovvero tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine).

Resta da esaminare se la situazione generale del Paese di origine ed in particolare quella della zona di provenienza del ricorrente, allo scopo di valutare se risulti riscontrabile una *minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile* derivante da *violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato*, secondo la previsione di cui all’art. 14 lettera **c)** del d. lgs. 2008 n. 25.

Sul punto, come è noto, in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea:

a) *“i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave”* (Considerando l’art. 26 della Direttiva 2004/83/Ce e considerando l’art. 35 della Direttiva 2011/95/Ue);

b) *“la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, costituisce danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lettere c) degli artt. 15 della Direttive 2004/83/Ce e 2011/95/Ue”;*

c) *“l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”* (Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009).

d) nell’ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere *“quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro”*) l’unico elemento rilevante ai fini dell’accertamento del diritto alla



protezione, risiede nel livello di violenza che ne deriva; (Corte di Giustizia Ue, 30.1.2014, sentenza Diakité).

Sempre sul piano generale, va detto che con la predetta sentenza 30.1.2014, la Corte di Giustizia ha ricordato che *“mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all’adozione della direttiva la definizione di danno grave... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell’ambito di un conflitto armato, sia nell’ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell’uomo, il legislatore dell’unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”* (punto 29).

Infine, va evidenziato che secondo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in presenza dell’ipotesi di cui all’art 14 lett c) si prescinde dalla posizione personale del richiedente e quindi il rischio che corre il singolo individuo non deve essere provato, non applicandosi il principio della personalizzazione della minaccia o del danno (vd Cass Civ 6503/14 *«In tema di protezione internazionale dello straniero, l’esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del “fumus persecutionis”, mentre, con riferimento all’ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo»*).

Nel caso di specie, non risulta che il richiedente possa essere esposto a una minaccia grave e individuale alla vita derivante *“dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”* di cui alla lettera c) del menzionato articolo 14.

Giova infatti brevemente rammentare l’evoluzione della situazione nella Costa d’Avorio:

- dal 2002 era in atto una Guerra civile che aveva diviso in due il paese, controllato al nord dai ribelli musulmani chiamati New Forces e al sud dalle forze governative;
- nel 2007 era stato fatto un patto finalizzato a conciliare le due forze politiche che non aveva portato a nessun risultato positivo;



- nel novembre 2010 nelle elezioni presidenziali era risultato vincitore Alassane Ouattara, leader musulmano, che era stato riconosciuto anche a livello internazionale, mentre Laurent Gbagbo, che era a capo del governo uscente, aveva rifiutato di riconoscere la vittoria dell'antagonista politico e ciò aveva dato origine a una nuova stagione di scontri e violenze che aveva causato la morte di migliaia di persone, soprattutto tra i sostenitori musulmani di Ouattara;
- dopo quattro mesi di incertezza politica, nell'aprile 2011, le forze di Ouattara avevano catturato Gbagbo e l'avevano dichiarato deposto;
- attualmente, sono presenti nel paese truppe francesi e i corpi di peacekeeping dell'ONU che hanno segnalato che le violenze tra le forze rivali hanno portato la Costa d'Avorio in una situazione prossima alla guerra civile;
- nel settembre 2011 era stata creata una commissione volta alla riconciliazione e al dialogo tra le parti che aveva l'obiettivo di mediare dopo le violenze successive alle ultime elezioni causa della morte di migliaia di persone;
- benchè dopo la grave crisi del 2010-2011 si sono registrati progressi in materia di sicurezza, soprattutto, nelle principali città del Paese, tuttavia la sicurezza restava precaria anche a causa della presenza di forze irregolari e bande armate anche di ispirazione jihadista;
- se è vero che, nella domenica 13 marzo 2016 a Grand Bassam, in prossimità degli stabilimenti Etoile du Sud e Taverne Bassamoise, aveva avuto luogo un attacco armato di matrice terroristica, che aveva causato numerose vittime e feriti, è altrettanto vero che le città principali (Abidjan, San Pedro, Bouaké, Yamoussokro) godono di un relativo livello di sicurezza, anche se prudenza e vigilanza sono d'obbligo nell'intera area metropolitana di Abidjan dove, con frequenza, si registrano episodi di microcriminalità e delinquenza comune. (fonte: *Viaggiare sicuri*);
- il 10 maggio 2016 il ministro della Solidarietà della Costa d'Avorio, Mariatou Koné, ha invitato i circa 22 mila rifugiati ivoriani in Liberia a tornare nel paese. Lo riferisce l'emittente francese "Rfi", secondo cui il ministro si è recato in un campo profughi nel paese, accompagnato da alcuni funzionari dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (Unhcr). *"Possiamo garantire che il loro rimpatrio avrà lunga durata. Le elezioni dell'ottobre 2015 sono state sostenute e applaudite dalla comunità internazionale e, da allora, una serie di leggi e amnistie sono state messe in campo per reintegrare i rifugiati ivoriani. Assicuriamo la costruzione di infrastrutture sociali di base che permettano a queste persone di reintegrarsi nel tessuto socio-economico del loro paese nel lungo termine"*, ha detto Mohamed Askia Touré, rappresentante Unhcr in Costa d'Avorio. Sono 48.609 i rifugiati ivoriani recensiti dalle autorità di Abidjan. (fonte: *Agenzia Nova*);



- nel giugno 2016 il presidente Alassane Ouattara ha creato una commissione di esperti finalizzata a predisporre una nuova costituzione, da sostituire a quella che – secondo il suo parere – era stata la causa di anni di turbolenze e di guerra;
- il testo della nuova costituzione è stato approvato dall'Assemblea Nazionale l'11.10.2016 con a schiacciante maggioranza e – dopo un referendum popolare tenutosi il 30.10.2016 – in data 1.11.2016 è stata definitivamente approvata dal 93,42% della popolazione che aveva votato;
- in tale costituzione si è prevista anche l'introduzione di una camera senatoriale, i cui membri sono stati da poco eletti, all'esito delle elezioni tenutesi 24.3.2018, dove il partito che sostiene il presidente Alassane Ouattara ha ottenuto 2/3 dei seggi disponibili.

Nel Report del 2018 sulla Costa d'Avorio, redatto dalla Human Rights Watch si legge quanto segue:

«...La Costa d'Avorio sta continuando a proseguire il suo progetto di superamento delle sanguinose e lunghe crisi politiche, verificatesi nel periodo 2000-2001, e nel prossimo giugno terminerà la missione di pace dell'ONU durata 13 anni. Tuttavia, la crescente indisciplina dei membri dei servizi di sicurezza ed i violenti ammutinamenti dell'esercito hanno dimostrato la precarietà dell'appena raggiunta stabilità del paese.

Nel gennaio il presidente Alassane Ouattara ha promulgato la nuova costituzione, che introduce la figura di istituzionale del vice-presidente e l'introduzione di una seconda camera legislativa, in cui un 1/3 dei membri sono designati dal presidente della repubblica.

Mentre la nuova costituzione ha rimosso una controversa norma sulla nazionalità, in forza della quale i candidati alla presidenza della repubblica dovevano avere entrambi i genitori di nazionalità ivoriana, molte altre questioni, che sono state causa dei conflitti del passato, non sono state risolte, quali il sistema giudiziario politicizzato ed i latenti conflitti relativi all'assegnazione delle terre...».

Se è vero che l'equilibrio politico sinora raggiunto è precario, è, però, altrettanto vero che la Costa d'Avorio, grazie a tale equilibrio, ha invertito il proprio trend negativo economico.

Nel rapporto apparso il 18.2.2018 sul sito InfoMercatiEsteri

(http://www.infomercatiesteri.it/quadro_macroeconomico.php?id_paesi=9) si legge quanto segue:

«Quasi un decennio di crisi ha avuto pesanti ripercussioni negative sull'economia della Costa d'Avorio: un tasso di crescita negativo (-4.4% nel 2011), un tasso di povertà maggiore del 50% e un progressivo peggioramento di tutti gli indicatori sociali (nel 2011 è all'170° posto su 186 paesi per Indice di Sviluppo Umano). A fronte di questa situazione, il Presidente Ouattara si è fatto promotore di una nuova strategia economica volta a rilanciare lo sviluppo economico del Paese e migliorare in maniera sostanziale le condizioni di vita della popolazione, con l'ambizione fondamentale del Presidente Ouattara è tutt'ora quella di condurre la Costa d'Avorio nel novero dei “paesi emergenti” entro il 2020.



In linea con questa visione strategica, è stato adottato un primo Piano Nazionale di Sviluppo per il periodo 2012-2015, che ha portato a importanti riforme strutturali e settoriali che hanno permesso di accrescere la produttività e la competitività dell'economia e di migliorare notevolmente l'ambiente degli affari, aumentando in maniera rilevante l'attrattività del Paese per gli investimenti diretti esteri. A conferma di ciò, tra il 2012 e il 2015 il Paese ha conosciuto una fase di forte espansione economica, con un tasso di crescita che si aggira, in media, attorno all'8% all'anno (nel 2015: +10,3% secondo il Governo, +8,6% secondo il FMI).

Per continuare a sostenere e promuovere lo sviluppo del Paese, nel dicembre 2015 il Governo ha adottato un nuovo Piano Nazionale di Sviluppo, relativo al periodo 2016-2020. Esso prevede la realizzazione di una serie di riforme strutturali e settoriali, in continuità con quelle già messe in atto, per un ammontare complessivo di investimenti pari a 30.000 miliardi di Franchi CFA (pari a circa 45 miliardi di Euro), per attuare le quali sarà però necessario il sostegno di investitori stranieri, sia pubblici che privati.

La vera sfida per il Paese sarà quella di riuscire ad inscrivere questa crescita esponenziale in un contesto stabile e duraturo e di riuscire ad estendere il suo impatto anche alle zone rurali, riducendo in maniera significativa la povertà e garantendo un migliore accesso ai servizi di base anche alle fasce più povere della popolazione. Innegabili sono i progressi registrati negli ultimi anni in materia di sanità, istruzione, accesso all'acqua potabile e all'elettricità, ma ancora molto resta da fare».

La situazione sopra delineata è confermata anche da quanto si apprende dal sito della Farnesina "Viaggiare Sicuri" nel comunicato valido al 13.9.2018. Nel detto comunicato, si legge, fra l'altro, quanto segue:

«... • **Indicazioni generali, ordine pubblico, criminalità**

Dopo la grave crisi del 2010-2011, si registrano progressi in materia di ordine pubblico. Occorrerà tuttavia del tempo per ristabilire un sistema di sicurezza pienamente operativo sull'intero territorio, come dimostrano le proteste e i disordini che si sono verificati nei mesi di gennaio e maggio 2017 in diverse località del centro-nord della Costa d'Avorio e a Abidjan.

Le città principali (Abidjan, San Pedro, Bouaké, Yamoussokro) godono di un relativo livello di sicurezza. Tuttavia prudenza e vigilanza sono d'obbligo nell'intera area metropolitana di Abidjan dove, con frequenza, si registrano episodi di microcriminalità e delinquenza comune...

• **Rischio terrorismo**

Alla luce del quadro generale di insicurezza nell'intera area saheliana permangono, soprattutto nelle regioni dell'Ovest, al confine con la Liberia, criticità a livello di sicurezza e possibili minacce terroristiche.

La sicurezza resta precaria in particolare a causa della presenza di forze irregolari e bande armate, anche di ispirazione jihadista.

Anche alla luce dell'attacco armato che ha avuto luogo il 13 marzo 2016 a Grand Bassam con numerose vittime e feriti, le Autorità ivoriane hanno disposto un rafforzamento dei controlli nel Paese e delle misure di sorveglianza dei siti ritenuti particolarmente sensibili (es. hotel, centri commerciali, scuole internazionali).



- **Aree di particolare cautela**

Sono sconsigliati i viaggi nelle zone di confine con la Liberia e nelle province delle Dix-Huit Montagnes, Haut Sassandra, Moyen-Cavally e Bas Sassandra se non dettati da effettiva necessità (motivi professionali o in ambito di Organizzazioni ben stabilite nel Paese).

Parimenti si sconsigliano viaggi nel Nord del Paese, al confine con il Mali...

...Adjame, Yopougon e Abobo sono da considerarsi quartieri a rischio, specie se non accompagnati e nelle ore notturne. Fenomeni di criminalità diffusa, legati al proliferare delle baby gangs, sono presenti nelle principali città del Paese, ed hanno cominciato ad interessare ad Abidjan anche il quartiere turistico/residenziale di Cocody...».

Come emerge da tale comunicato, il rischio terrorismo è confinato in zone del paese che non interessano il distretto amministrativo di Abidjan. La problematica di tale zona metropolitana è rappresentata dalla micro-criminalità, soprattutto giovanile.

Da quanto sopra deriva, ad avviso di questo giudicante, che non può affermarsi che la Costa d'Avorio sia paese in cui sussiste una situazione di violenza indiscriminata tale da determinare una effettiva disgregazione statale *-id est*, in concreto, gli estremi di cui alla lettera c) del menzionato articolo 14: pertanto, la domanda di protezione sussidiaria avanzata dalla parte ricorrente non appare fondata e, dunque, deve essere rigettata non ricorrendo nel caso in esame i relativi presupposti di legge.

V. La protezione umanitaria.

Sul punto si deve osservare che la Commissione Territoriale, astenendosi dalla trasmissione degli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008, non ha svolto specifiche argomentazioni circa l'insussistenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Sul piano normativo, l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 prevede che detto titolo di soggiorno possa essere rilasciato nel caso in cui ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano.

Sul piano sostanziale, la giurisprudenza ha osservato come nell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 1998 n. 286 "l'uso della disgiuntiva evidenzia che i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela dei diritti umani, imposta in via generale dall'art. 2 della Costituzione. L'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari". (T.



Torino, 12.2.12); che, in epoca più recente, la Corte di Cassazione, ha ribadito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione, anche temporanea, di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 21114).

Nel caso *sub iudice* il ricorrente, oltre ad avere ampiamente dimostrato con la documentazione prodotta la sua partecipazione del ricorrente alle varie attività (corsi di lingua e attività d'integrazione) comunemente attuate in sede di accoglienza dei richiedenti asilo, nonché di avere in corso un contratto di tirocinio di inserimento lavorativo con

dimostrando in tal modo la concreta esistenza delle condizioni necessarie per raggiungere, quanto prima, uno stabile inserimento nel contesto nazionale non solo sociale ma anche lavorativo – ha fornito documentazione medica da cui risulta che egli è affetto da una “

e che è stato messo in lista di attesa operatoria per l'effettuazione dello “

È, pertanto, del tutto evidente come, nel caso di specie, sia presente una problematica fisica grave che, se non adeguatamente curata, esporrebbe il richiedente al rischio di andare incontro ad un sicuro deterioramento della stessa tale da provocargli degli esiti invalidanti permanenti. È, altrettanto, evidente che – laddove rimpatriato in Costa d'Avorio – il Richiedente si troverebbe in un contesto ove l'effettuazione di tale intervento sarebbe per lui ben difficile. Infatti, se è vero che il presidente Ouattara, dal 2014 ha introdotto per legge in Costa d'Avorio la copertura sanitaria universale (“Couverture maladie universelle”) - che mira ad estendere a tutta la popolazione la copertura sanitaria sulla base di due regimi, ovvero, quello contributivo, che si finanzia attraverso un contributo a carico dei cittadini, che è pari a mille franchi Cfa (circa un euro e 52 centesimi) al mese, e quello non contributivo, che riguarda le persone in stato di indigenza, per le quali sarà lo Stato a coprire i costi quantificati, secondo il sito ivoriano di notizie abidjan.net, in 49 miliardi di franchi, pari a circa 75 milioni di euro – è altrettanto vero che, allo stato attuale, solo il 5% della popolazione dispone di un qualche tipo di previdenza sociale e le difficoltà di attuazione sono già emerse nella fase preliminare di registrazione dei beneficiari, che sono solo circa due milioni a fronte di una popolazione totale di oltre ventidue milioni (cfr. <http://www.rivistamissioniconsolata.it/2017/11/01/sta-la-sanita-costa-davorio/>).

Pertanto, ricorre nel caso di specie, un “serio motivo umanitario”, che rende doveroso il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, finalizzato a dare il tempo indispensabile perché il Richiedente, già in lista operatoria, possa essere concretamente



operato e perché gli siano garantite tutte le cure riabilitative post-operatorie, in ossequio a quanto previsto dall'art. 32 Cost..

Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze avanzate dalla Difesa ricorrente.

Sulla base di tali ragioni, ritenuta, quindi, assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto accogliersi il ricorso qui delibato solo limitatamente alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria.

Nulla deve, infine, provvedersi sulle spese di lite, tenuto conto che il Ministero convenuto non si è formalmente costituito in giudizio, limitandosi a inviare documentazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,

RESPINGE le domande dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria;

ACCOGLIE in ordine alla sussistenza dei motivi umanitari ex art. 5 co. 6 D.Lvo 286/1998, e trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno in favore di

]

DICHIARA che (ha diritto alla Protezione Umanitaria ai sensi dell'art. 5 co. 6 D.Lvo 286/1998;

MANDA alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Torino, 19.9.2018

**IL GIUDICE EST.
MARCO F.G. BATTIGLIA**

**IL PRESIDENTE
MICHELA TAMAGNONE**

